

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

N. 39

concernente

“Riconoscimento e valorizzazione degli ecomusei regionali”

Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. La Regione, di concerto con le amministrazioni locali e gli enti pubblici nonché le associazioni, le fondazioni culturali ed ambientaliste e gli altri organismi senza scopo di lucro, promuove, riconosce e disciplina gli ecomusei regionali, allo scopo di favorire la cultura della conservazione del paesaggio, testimoniare e valorizzare il patrimonio ambientale e culturale, promuovere la conservazione e la trasmissione della memoria storica, accompagnare le trasformazioni operate dalle generazioni presenti e future.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione promuove, altresì, gli ecomusei quali luoghi di valorizzazione del paesaggio attraverso percorsi tematici multidisciplinari mirati a conservare, comunicare e rinnovare l'identità culturale di una comunità.
3. Finalità prioritarie degli ecomusei sono:
 - a) favorire nella comunità, intesa come custode del patrimonio e del cambiamento, lo sviluppo del sentimento di partecipazione alla vita del territorio;
 - b) contribuire a rafforzare il senso di integrazione e di appartenenza delle identità locali, in chiave dinamico-evolutiva, attraverso il recupero delle radici storiche e culturali delle comunità;
 - c) contribuire alla valorizzazione del territorio attraverso la realizzazione di specifici progetti;
 - d) favorire l'incremento delle ricadute economiche provenienti dall'utilizzo sostenibile delle risorse locali quali, in particolare, il turismo, l'artigianato ed i prodotti tipici locali;
 - e) conservare, ripristinare, restaurare e valorizzare ambienti di vita e di lavoro tradizionali, utili a tramandare le testimonianze della cultura e a ricostruire le abitudini di vita e di lavoro delle popolazioni locali;

- f) attuare strategie per la difesa dei dialetti locali, anche attraverso operazioni di ricerca e documentazione;
- g) promuovere la partecipazione diretta delle comunità, delle istituzioni culturali e scolastiche nonché delle associazioni locali affinché realizzino processi di valorizzazione, ricerca e di fruizione attiva del patrimonio culturale, sociale e ambientale, compresi i saperi tramandati, anche oralmente, e le tradizioni locali;
- h) promuovere l'utilizzo delle nuove tecnologie, dei nuovi media, in particolar modo quelli interattivi e collaborativi, e delle fonti energetiche rinnovabili;
- i) promuovere la valorizzazione dei beni quali l'acqua, l'aria, l'energia, la biodiversità, il territorio ed il paesaggio, le risorse agro-alimentari nonché i beni artistici e culturali;
- l) promuovere e sostenere le attività di ricerca scientifica e didattico-educative relative all'ambiente, alla storia ed alle tradizioni locali del territorio anche attraverso la collaborazione, previa stipula di apposite convenzioni, con istituti ed enti statali e regionali nonché con altre realtà eco museali;
- m) promuovere lo sviluppo di visioni e pratiche museali innovative;
- n) promuovere l'incremento dell'offerta eco museale in Italia e all'estero attraverso strumenti pubblicitari adeguati;
- o) attivare la funzione di monitoraggio dei fenomeni di mutazione dei caratteri fisici e antropici del territorio, al fine di documentare l'evoluzione dell'ambiente naturale e del paesaggio antropico.

Art. 2

(Riconoscimento e gestione degli ecomusei)

1. La Regione riconosce gli ecomusei promossi e gestiti:
 - a) dagli enti locali, in forma singola o associata;
 - b) dalle associazioni, dalle fondazioni culturali e ambientaliste e dagli altri organismi senza scopo di lucro appositamente costituiti e che hanno come oggetto statutario le finalità di cui all'articolo 1, comma 3;
 - c) dagli enti di gestione delle aree naturali protette regionali nel cui territorio ricade l'ecomuseo.
2. I soggetti di cui al comma 1 individuano, in conformità al regolamento di cui al comma 3, l'ambito territoriale dell'ecomuseo.
3. Ai fini del riconoscimento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, adotta, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto e sentita la commissione consiliare competente, un regolamento nel quale sono definiti i criteri ed i requisiti per il riconoscimento della qualifica di ecomuseo.
4. Il regolamento di cui al comma 3 definisce, in particolare:
 - a) le caratteristiche di omogeneità culturale, geografica e paesaggistica dell'ambito territoriale dell'ecomuseo;
 - b) il coinvolgimento documentato della comunità locale nel progetto di interpretazione ambientale e culturale;
 - c) la presenza di beni ovvero di elementi patrimoniali, materiali e immateriali, naturalistici, ambientali e culturali, riconosciuti di valore dalla comunità locale;

d) la presenza di un centro di interpretazione attrezzato con quanto di necessità per il conseguimento delle finalità e per svolgere il ruolo, le funzioni e le attività pratiche che ne derivano;

e) esistenza di itinerari di visita, luoghi ed elementi di interpretazione.

5. Il regolamento definisce, altresì, i criteri e le modalità per il riconoscimento degli ecomusei di cui all'articolo 5, comma 1.

6. La Giunta regionale, su proposta del Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 4, approva entro il 31 gennaio di ogni anno, il programma annuale regionale degli ecomusei nel quale sono individuati gli ecomusei riconosciuti in conformità al regolamento di cui al comma 3. Al programma è allegato un elenco regionale degli ecomusei con l'indicazione della relativa denominazione esclusiva e del logo. L'inserimento nell'elenco degli ecomusei equivale a riconoscimento della qualifica di ecomuseo.

7. Ai fini dell'inserimento nel programma annuale degli ecomusei i soggetti interessati di cui al comma 1 presentano, secondo le modalità indicate nella deliberazione prevista dall'articolo 3, comma 4, lettera a) un'apposita domanda con allegato il programma della relativa attività e l'indicazione della propria denominazione e del logo.

8. Il programma di cui al comma 6 individua, altresì, le iniziative di formazione degli operatori degli ecomusei, da realizzarsi anche mediante la partecipazione e lo scambio culturale nei circuiti degli ecomusei già attivi.

9. La Regione concorre alla gestione degli ecomusei riconosciuti ai sensi del comma 6 attraverso apposti contributi concessi secondo i criteri e le modalità indicati nella deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b).

10. Entro il 31 dicembre gli ecomusei riconosciuti inviano all'assessorato regionale competente un report dell'attività svolta e la programmazione relativa all'anno successivo.

Art. 3

(Marchio regionale degli ecomusei)

1. Presso l'assessorato regionale competente in materia, sono istituiti il marchio regionale degli ecomusei, di seguito denominato marchio.
2. Agli ecomusei riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma 6 è rilasciato il marchio attraverso il quale la Regione promuove, altresì, l'immagine degli ecomusei regionali.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione individua:
 - a) le caratteristiche ideografiche del marchio;
 - b) i criteri e le modalità di concessione in uso del marchio, i casi di sospensione, decadenza e revoca della stessa;
 - c) le modalità d'uso del marchio.
4. La Giunta regionale, annualmente, con propria deliberazione individua, altresì:
 - a) le modalità ed il termine per la presentazione della domanda di cui all'articolo 2, comma 7 e la documentazione da allegare;
 - b) i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 9.

Art. 4

(Comitato tecnico scientifico)

1. E' istituito, presso l'assessorato regionale competente in materia di cultura, il Comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato Comitato, con il compito di predisporre la proposta del regolamento di cui all'articolo 2 e di svolgere azioni di coordinamento nei confronti degli ecomusei riconosciuti ai sensi del medesimo articolo.
2. Il Comitato è presieduto dall'Assessore regionale competente in materia di cultura ed è composto da:
 - a) tre dirigenti regionali competenti in materia di paesaggio, dell'ambiente e di turismo sostenibile;
 - b) due esperti in materia di progettualità integrata che ha come tema la valorizzazione territoriale;
 - c) cinque esperti in ambito antropologico, biologico, naturalistico, paesaggistico, storico-culturale, archeologico e geologico individuati dalle competenti direzioni regionali, sulla base di comprovata e documentata competenza.
3. Le funzioni di segretario del Comitato sono affidate ad un funzionario della direzione regionale competente in materia di cultura. Il Comitato determina, con proprio regolamento, le modalità di funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.
4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Regione.
5. La costituzione ed il funzionamento del Comitato non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.

Art. 5

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima attuazione, gli ecomusei gestiti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già operano nel rispetto delle finalità previste dall'articolo 1, sono riconosciuti dalla Regione secondo i criteri e le modalità individuati dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 5.

2. Entro un anno dall'adozione del regolamento previsto dall'articolo 2, comma 3, gli ecomusei di cui al comma 1 devono adeguarsi ai criteri ed ai requisiti definiti dal medesimo regolamento.

Art. 5 bis
(Disposizione finanziaria)

1. La Regione nella legge finanziaria regionale determina annualmente la misura massima del concorso della Regione alle spese per la valorizzazione e la gestione degli ecomusei regionali.